



STATUTO PROVINCIALE ANCL U.P.DI VERONA

AGGIORNATO IL 16 DICEMBRE 2021

**STATUTO PROVINCIALE ANCL
UNIONE PROVINCIALE DI VERONA**
Aggiornato il 16 dicembre 2021

ART. 1

Recepimento Statuto nazionale

1. Il presente Statuto provinciale fa propri in toto scopi, diritti ed obblighi previsti nello Statuto nazionale ANCL Sindacato Unitario.

ART. 2

Costituzione – Sede – Scopi – Competenze

1. È costituita l'Associazione Provinciale Consulenti del Lavoro – ANCL S.U., Unione Provinciale di Verona, Sindacato Unitario della categoria con sede in Verona, Via Santa Teresa n. 2.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. L'Unione Provinciale di Verona è organo periferico dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – ANCL Sindacato Unitario – già costituita con un suo Statuto, che è parte integrante ed inscindibile del presente Statuto provinciale, unitamente al relativo Regolamento di attuazione, pertanto per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia integralmente allo Statuto Nazionale.
4. L'Associazione ha competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. Dovrà dotarsi normalmente di codice fiscale, nonché di partita IVA propria in presenza di autonoma gestione commerciale, fiscale-tributaria-patrimoniale.

ART. 3

Attività commerciali

1. Nel caso di svolgimento di attività commerciale, connessa alla attività principale, gli eventuali avanzi di cassa non potranno essere né rimborsati né considerati acconti su future quote sociali, ma dovranno essere utilizzati fino al loro esaurimento per gli scopi di cui all'art 2 dello Statuto Nazionale.

ART. 4

Pubblicazione

1. L'organo ufficiale di stampa è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO", come previsto dall'art. 6 dello Statuto Nazionale. L'Associazione Provinciale ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Verona a livello provinciale, promuove ulteriore informazione mediante mail e sito web, informando gli iscritti sull'attività svolta.
2. I costi delle pubblicazioni graveranno sul bilancio provinciale.

ART. 5

Associati

1. Sono Associati tutti coloro che risultino iscritti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale.

ART. 6

Ammissione

1. L'ammissione degli Associati avviene secondo quanto previsto dell'art. 8 dello Statuto nazionale, presentando la domanda d'iscrizione su apposito modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART. 7

Iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale, secondo le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto nazionale.

ART. 8

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di Associato si perde qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 10 dello Statuto nazionale.

ART. 9

Organi dell'Associazione Provinciale

1. Sono organi dell'Associazione Provinciale (salvo quanto indicato all'art. 12 comma 6 dello Statuto) quelli previsti dall'art. 13 dello Statuto Nazionale e i Comitati zionali di cui all'art. 12 comma 2 dello Statuto Nazionale laddove costituiti.

ART. 10

Patrimonio associativo

1. Il patrimonio associativo per la Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Verona, è formato da quanto previsto all'art. 47 dello Statuto nazionale.

ART. 11

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Verona il patrimonio sociale esistente alla data dovrà essere devoluto all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ANCL Sindacato Unitario di Roma.

ART. 12

Le entrate

1. Le entrate dell'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Verona sono costituite da:
 - a) ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari, decurtati della quota parte di competenza del Nazionale e del Regionale, che straordinari;
 - b) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
 - c) somme incassate per atti di liberalità od a qualsiasi titolo;
 - d) proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni e/o pubblicità;
 - e) altri proventi e contributi previsti dall'art. 49 dello Statuto Nazionale.
2. L'Unione Provinciale – ANCL Sindacato Unitario – di Verona istituirà un c/c postale e/o bancario per la gestione dei fondi di pertinenza a firma congiunta del Presidente e del Segretario Tesoriere.

ART. 13

Bilanci

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Unione Provinciale ANCL - Sindacato Unitario di Verona, predisporrà nei limiti di tempo previsti dallo Statuto nazionale all'art **17 4° comma** lettera b), i bilanci consuntivi e preventivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti.

ART. 14

Quote associative

1. L'Unione Provinciale ANCL Sindacato Unitario di Verona provvederà alla riscossione delle quote annuali secondo le modalità stabilite dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto Nazionale.

ART. 15

Destinazione utili

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16

Insedimento organi provinciali

1. L'insediamento degli Organi elettivi provinciali avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

ART. 17

Surroghe

1. Qualora per una qualsiasi ragione un componente degli Organi associativi decada dalla carica, si procederà come segue:
 - a) in surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino all'integrazione del 50% dei suoi componenti, oltre tale limite si procederà al rinnovo dell'organo;
 - b) nel caso di Collegio dei Sindaci Revisori, con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procederà al rinnovo delle cariche.
2. Nei casi di reintegra i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

ART. 18

Modalità e validità dei consessi provinciali

1. Gli organi dell'Unione Provinciale ANCL Sindacato Unitario di Verona si intendono validamente costituiti e deliberano come segue:
 - a) il Consiglio Provinciale con la maggioranza assoluta dei componenti presenti;
 - b) l'Assemblea Provinciale, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero di iscritti.
2. A parità di voto in tutti i consessi, prevale quello di chi presiede.

ART. 19

Clausola compromissoria

1. Gli associati all'Unione Provinciale di Verona e gli organi provinciali dell'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri Regionali o Nazionali la soluzione delle controversie insorte nelle materie di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso, oltre che sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento nazionali, nonché in merito all'invalidazione delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

ART. 20

Compensi e spese di partecipazione

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa provinciale non consegue alcun compenso.
2. Le spese di partecipazione di coloro che ricoprono cariche associative provinciali possono essere rimborsate nei modi e nelle forme deliberate dal Consiglio Provinciale.

ART. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quello Nazionale e al relativo Regolamento di attuazione.